



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA LEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI NON E'
NECESSARIO ALLEGARE LE DELIBERE COMUNALI DI APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 20/1/2026, n. 633

Composizione

Pres. Montagna Alfredo, Rel. Musto Luigi

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
- 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI
LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARI -

Avviso di accertamento - Motivazione - Indicazione elementi costitutivi
– Delibere comunali di approvazione delle tariffe – Onere di allegazione
dell'amministrazione - Insussistenza.

Massima

In tema di TARI, ai fini della motivazione dell'avviso di accertamento, è
sufficiente l'indicazione degli elementi costitutivi della pretesa
impositiva, come i dati catastali, la superficie, l'indirizzo, la tariffa
applicata, le addizionali e l'importo dovuto per ciascuna unità, in modo
che il contribuente sia in grado di individuare la ragione della pretesa,
la sua entità e la base di calcolo e possa così esercitare in modo pieno il
proprio diritto di difesa, senza che sia necessaria l'allegazione delle
delibere comunali di approvazione delle tariffe, che, quali atti generali
di pubblico dominio, consultabili da chiunque, costituiscono un mero
presupposto normativo dell'atto impositivo ma non ne integrano la
motivazione.

Rif. normativi

Art. 63 del d.lgs. n. 507/1993

Art. 7 della l. n. 212/2000

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 7/6/2024, n. 16015, Rv. 671290 - 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 24/7/2014, n. 16836, Rv. 632231 – 01 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cass. Sez. 5, 17/10/2014, n. 22003, Rv. 632769 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025